



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO il decreto 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.03.2014 e 06.08.2014, relativi alla società **X22 S.R.L.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda **X22 S.R.L.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 17.03.2014 al 30.06.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Politiche Sociali in data 27.03.2014, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della società **X22 S.R.L.**, dipendenti presso le sedi di:

- Siena: n. 38 lavoratori, di cui n. 36 con contratto *full time* (di cui n. 3 per il periodo dal 17.03.2014 al 31.03.2014), n. 1 con contratto *part time* dell'80,52% e n. 1 con contratto di *part time* del 75%;
- Milano: n. 37 lavoratori, di cui n. 35 con contratto *full time* (di cui n.1 per il periodo dal 17.03.2014 al 31.03.2014 e n. 34 per il periodo dal 17.03.2014 al 31.03.2014 e dal 01.04.2014 al 30.06.2014 sullo stabilimento di Malnate), n. 1 con contratto *part time* del 50% e n. 1 con contratto *part time* del 70%;
- Roma: n. 4 lavoratori con contratto *full time*;
- Malnate (VA): n. 20 lavoratori con contratto *full time*.

I lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione su indicati, saranno sospesi fino a un massimo di zero ore, a fronte del progressivo esaurimento delle attività ancora in essere legate a commesse gestite personalmente dai profili professionali individuati.

La rotazione dei lavoratori verrà attuata ove possibile tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte e delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 629.766,00 (seicentotrentadue e 66/100)



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART.2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.10.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.08.2014, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative, della società **X22 S.R.L.**, dipendenti presso le sedi di:

- Siena: n. 7 lavoratori, di cui n. 6 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 75% per il periodo dal 01.07.2014 al 18.08.2014, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Malnate (VA): n. 11 lavoratori, di cui n. 10 con contratto *full time* (di cui n. 1 per il periodo dal 01.07.2014 all'11.08.2014) e n. 1 con contratto *part time* del 50%, sospesi a zero ore senza rotazione.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 123.532,66 (centoventitremilacinquecentotrentadue/66).



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice Fiscale: 01137980528

Matricola INPS: 7503740446

Pagamento diretto: SI'

ART. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 753.298,65 (settecentocinquantatremiladuecentonovantotto/65), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 18/05/2015

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan